

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER LA  
FORNITURA DI N. \_\_\_\_\_**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in

Roma, Viale XXI Aprile n.51, viene firmato il presente atto dal

sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante delegato al

ricevimento dei contratti nell'interesse del Corpo della Guardia di

Finanza.-----

Le parti del contratto sono:-----

– il **Comando Generale della Guardia di Finanza**,

(C.F. \_\_\_\_\_), con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51,

rappresentato dal \_\_\_\_\_, in qualità

di \_\_\_\_\_ del medesimo Comando Generale, il quale

interviene nel presente atto ai sensi della Determina del

Comandante Generale n. \_\_\_\_\_;-----

– la **Società** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), come da certificato della

C.C.I.A.A. acquisito attraverso il sistema informatico della Camera

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ (agli

atti della Direzione Approvvigionamenti), rappresentata dal **Sig.**

\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), domiciliato per la

	carica presso la società stessa, nella sua qualità	
	di _____.	
	Nel prosieguo del presente contratto, il Comando Generale verrà	
	definito anche “Amministrazione” e la “_____” verrà	
	denominata anche “Impresa” o “Ditta”. -----	
	Il presente contratto, compresi i relativi allegati, viene sottoscritto dalle	
	parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. -----	
	L’Impresa, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai	
	sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare	
	tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente atto e negli allegati	
	in esso richiamati e di avere particolarmente considerato quanto	
	stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
	approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce	
	al presente Contratto e relativi allegati. -----	
	<b>----- SI PREMETTE CHE: -----</b>	
	1. con determina a contrarre n. _____ datata _____,	
	l’Amministrazione ha disposto l’approvvigionamento di n.	
	_____, mediante l’esperimento di una procedura	
	aperta - suddivisa in lotti - con aggiudicazione secondo il criterio	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95,	
	comma 2, del D.Lgs. 50/2016).-----	
	2. con apposito bando di gara, pubblicato: -----	
	– sulla G.U.U.E. n. -----	
	– sulla G.U.R.I. n. -----	
	– per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a	
	Pagina n. 2	

maggior diffusione locale; -----

– sui siti informatici previsti dal combinato disposto dagli artt. 72,73

e 216 del D.Lgs. n. 50/2016,-----

è stata indetta la procedura concorsuale in argomento; -----

3. a seguito della suddetta procedura di gara, l'Impresa è risultata

aggiudicataria del **Lotto n.** \_\_\_\_\_, costituito da

n. \_\_\_\_\_, come da proposta di aggiudicazione

approvata con D.D. n. \_\_\_\_\_.

**ART. 1:** la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

**ART. 2:** il \_\_\_\_\_, nell'accennata qualità, conferisce al **Sig.** \_\_\_\_\_, che accetta in nome e per conto dell'Impresa da lui rappresentata, l'appalto secondo le condizioni indicate nel presente contratto e negli allegati di seguito indicati. -----

**ART. 3 - NORME REGOLATRICI** -----

L'appalto verrà espletato sotto l'osservanza:-----

a. delle clausole indicate nel prosieguo del presente contratto; -----

b. dalla Legge e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio

e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati

con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827;

c. del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19.4.2017 n. 56;-----

d. dal D.M. 24.10.2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";

e. del Decreto 14 dicembre 2005, n. 292, recante "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68"; -----

f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.-----

L'impresa dichiara di accettare, dopo averne preso conoscenza, le disposizioni normative sopra richiamate, senza che siano ad esso allegata, ai sensi dell'art. 99 del citato Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. -----

**ART. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO -----**

L'Impresa si impegna a fornire all'Amministrazione n. \_\_\_\_\_, con le modalità specificate nel presente contratto nonché nel rispetto di quanto descritto: -----

– nell'offerta tecnica presentata in data \_\_\_\_\_ (all. 1);-----

– nell'offerta economica presentata in data \_\_\_\_\_ (all. 2);-----

– nelle specifiche tecniche n. \_\_\_\_\_ (all. 3),-----

che formano parte integrante del presente atto. -----

**ART. 5 - PREZZO DELLA FORNITURA -----**

Il prezzo complessivo dell'intera fornitura è di € \_\_\_\_\_, più I.V.A. al 22% (pari ad € \_\_\_\_\_), per un totale di € (\_\_\_\_\_).-----

**ART. 6 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE -----**

Ai sensi dell'articolo 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione, che verrà nominato con separata trattazione.-----

Al riguardo, si specifica che l'esecuzione contrattuale comprende sia la fornitura che la consegna dei citati capi presso le sedi del Corpo. -----

**ART. 7 – CAMPIONATURA -----**

Al fine del controllo preliminare sulle materie prime e sulla confezione, l'Impresa, secondo le specifiche tecniche che costituiscono gli allegati n. \_\_\_\_\_, dovrà approntare e far pervenire al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Commissariato e Armamenti: -----

a. **entro \_\_\_\_ giorni** dalla stipula del presente contratto: -----

– n. \_\_\_\_\_ di tessuto;-----

b. **entro \_\_\_\_giorni** dalla data di comunicazione (all'Impresa) dell'approvazione del tessuto da parte dell'Amministrazione: -----

– n. \_\_\_\_\_manufatti;-----

L'Impresa aggiudicataria potrà ritirare a proprie cure e spese, presso il Quartier Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico - Laboratorio Merceologico, Via della Batteria di Porta Furba, n. 34, Roma, dietro presentazione di richiesta scritta all'Ufficio Commissariato e Armamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza, il campione ufficiale dei materiali da fornire, con obbligo di restituzione, sempre a propria cura e spese, entro e non oltre 20 gg. dall'avvenuto ritiro. -----

La suddetta campionatura dovrà pervenire al Comando Generale della

Guardia di Finanza - Ufficio Commissariato e Armamenti - corredata di tutti i rapporti ufficiali rilasciati da istituti accreditati a livello Europeo per le specifiche prove, attestanti la piena conformità delle caratteristiche tecniche del prodotto ai dati richiesti dal capitolato. -----

La data di consegna dei materiali deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commissariato e Armamenti ed alla Direzione Approvvigionamenti, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [RM0010822p@pec.gdf.it](mailto:RM0010822p@pec.gdf.it) [RM0010670p@pec.gdf.it](mailto:RM0010670p@pec.gdf.it) (rispettivamente dell'Ufficio Commissariato ed Armamenti e della Direzione Approvvigionamenti). -----

Per la suddetta campionatura, l'Amministrazione esprimerà un giudizio di conformità mediante rilascio di specifico **"NULLA OSTA"** alla produzione ovvero di non idoneità della stessa. -----

In caso di non approvazione della prima campionatura - relativa al tessuto od al manufatto - è possibile ripresentare la stessa una seconda ed ultima volta (sia per il tessuto che per il manufatto), entro il termine di **n. 20 giorni** dalla ricezione della comunicazione di non approvazione. Qualora anche la seconda campionatura subisca il giudizio di non idoneità, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento, applicando la procedura della esecuzione in danno dell'appaltatore e di incameramento della cauzione. -----

In caso di ritardo nella prima presentazione di ogni campionatura, sarà applicata la penalità di cui al successivo art. 31 del presente contratto.-

La suddetta penalità verrà applicata, nuovamente, anche per i ritardi

sulla seconda presentazione della campionatura, nel caso in cui non sia stata ritenuta idonea la prima campionatura presentata. -----

Qualora il ritardo nella presentazione della campionatura superi i **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto, applicando la procedura della esecuzione in danno dell'appaltatore e di incameramento della cauzione. -----

#### **ART. 8 - INIZIO LAVORAZIONI -----**

L'Impresa potrà dare inizio alle lavorazioni solo dopo aver ricevuto dal D.E.C. l'**avvio all'esecuzione contrattuale** (detta comunicazione avverrà mediante *pec* ovvero con apposito verbale - ai sensi dell'art. 35 e ss. del D.M. 24.10.2014 n. 181. -----

La suddetta comunicazione è subordinata, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni: -----

- a. invio all'impresa della ripartizione in taglie dei manufatti; -----
- b. approvazione e registrazione nei modi di legge del presente contratto. -----

#### **ART. 9 – PREAVVISI DI INIZIO LAVORAZIONI -----**

Il suddetto inizio lavorazioni è vincolato anche ai seguenti adempimenti da parte dell'Impresa: -----

- a. presentazione dello specifico "**piano di qualità**", che dovrà essere prodotto dall'impresa all'Ufficio Commissariato e Armamenti, notiziando anche la Direzione Approvvigionamenti, almeno **20 (venti) giorni** prima della data comunicata dall'Impresa per l'inizio stesso della produzione. -----

Il predetto *piano di qualità* - comunque - potrà essere presentato a

	partire dalla stipula del contratto; -----	
	b. redazione e consegna all'Ufficio Commissariato e Armamenti di un Piano di sicurezza come meglio specificato nel successivo art.17;---	
	c. comunicazione <b>entro 10 (dieci) giorni</b> naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione di avvio all'esecuzione contrattuale da parte del D.E.C., mediante Pec indirizzata tramite posta elettronica certificata al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti (p.e.c. RM0010670p@pec.gdf.it) ed Ufficio Commissariato e Armamenti (p.e.c. RM0010822p@pec.gdf.it) - <b>della data di inizio delle lavorazioni, la loro presumibile durata, gli stabilimenti dove avranno luogo nonché l'ubicazione dei depositi delle materie prime.</b> -----	
	Le prescritte segnalazioni di inizio lavorazioni devono intendersi riferite all'avvenuta introduzione e/o disponibilità di tutte le materie prime necessarie ed all'effettivo inizio di produzione dei materiali, oggetto di fornitura. -----	
	Il predetto termine perentorio graverà anche nel caso in cui l'impresa non sia ancora in grado di iniziare le lavorazioni; in tal caso, le informazioni di cui sopra dovranno essere rese in forma presunta, fermo restando l'invio - successivamente - di un'ulteriore comunicazione delle prescritte segnalazioni almeno <b>10 (dieci) giorni prima del reale inizio delle suddette lavorazioni.</b> -----	
	<b>ART. 10 - LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO</b> -----	
	Qualora l'impresa voglia iniziare le lavorazioni - a proprio rischio e	
	Pagina n. 8	

pericolo - prima della dell'avvenuta approvazione del contratto e della registrazione presso gli Organi di controllo (ovvero prima della comunicazione di avvio all'esecuzione contrattuale da parte del D.E.C.), dovrà effettuare - **ferma restando la ricezione dell'approvazione della campionatura e la comunicazione della ripartizione in taglie dei manufatti** - le medesime comunicazioni di cui al precedente articolo **almeno 20 (venti) giorni** prima dell'inizio delle lavorazioni. -----

In questo caso, ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo, l'impresa potrà avviare le lavorazioni solo dopo aver ricevuto il relativo *nulla osta* dal Direttore dell'esecuzione. -----

#### **ART. 11 - CONTROLLO LAVORAZIONE -----**

Le forniture dei materiali dovranno essere in tutto rispondenti ai requisiti tecnici di cui al disciplinare (**cit. allegato 4**) e all'offerta tecnica (**cit. allegato 1**) nonché al campione di riferimento di cui all'**ART. 7**, con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti, alla verifica di conformità, materiali non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione (art. 68 R.G.C.S).-----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: -----

a. far eseguire dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, assistito eventualmente da altri incaricati, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, saltuariamente o continuamente, controlli e

	verifiche presso gli stabilimenti della verifiche presso gli stabilimenti	
	dell'impresa siti in: _____, ove si svolgeranno le	
	operazioni di: _____;-----	
	b. eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei	
	materiali impiegati; -----	
	c. esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi	
	previsti per la consegna.-----	
	Le verifiche e le ispezioni verranno effettuate alla presenza di incaricati	
	dell'Impresa interessata, che potranno essere chiamati a controfirmare	
	i relativi verbali. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non	
	esimono l'Impresa da responsabilità e da qualsiasi conseguenza	
	derivante dalla risultanza della verifica di conformità.-----	
	<b>ART. 12 - MODALITA' D'IMBALLAGGIO -----</b>	
	Le modalità di imballaggio devono essere corrispondenti a quelle	
	analiticamente indicate nelle citate specifiche tecniche. -----	
	Ogni prodotto deve essere contrassegnato, a cura e spese	
	dell'Impresa, da un numero progressivo. La numerazione deve	
	rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera in modo	
	tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito	
	ed individuabile univocamente. Tale numerazione dovrà essere	
	impressa anche sulla custodia (imballaggio primario). -----	
	Gli imballaggi secondari devono riportare il "range" di numerazione	
	progressiva riferito al rispettivo contenuto (esempio: nel caso di	
	scatoloni contenenti ciascuno 100 scatole a loro volta contenenti 10	
	pezzi ciascuna, sulle scatole dovrà essere riportata l'indicazione "da 1	
	Pagina n. 10	

a 10, da 11 a 20....” mentre sugli scatoloni l’indicazione “da 1 a 100, da 101 a 200....” etc.). -----

Le etichette di cui alle specifiche tecniche dovranno riportare, ove ne ricorrano i legittimi presupposti, la marchiatura CE. -----

**ART. 13 - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’---**

L’impresa, entro \_\_\_\_\_ **giorni**, decorrenti dalla data in cui il Direttore dell’esecuzione provvederà a dare l’avvio all’esecuzione contrattuale indicata all’art. 8 del presente contratto, deve partecipare l’approntamento della fornitura all’Ufficio Commissariato ed Armamenti ed alla Direzione Approvvigionamenti, con comunicazione inviata alle citate PEC ([RM0010822p@pec.gdf.it](mailto:RM0010822p@pec.gdf.it) e [RM0010670p@pec.gdf.it](mailto:RM0010670p@pec.gdf.it)).-----

L’Amministrazione si riserva, nelle eventuali more delle operazioni di verifica di conformità, di accertare, tramite il Direttore dell’esecuzione contrattuale, il rispetto del termine contrattuale.-----

Nel periodo dal 5 al 31 agosto 2018, i termini di esecuzione contrattuale sono sospesi e non si procederà ad alcuna attività di verifica di conformità, salvo casi di particolare urgenza logistica dell’Amministrazione.-----

Sono consentite proroghe sui termini contrattuali di esecuzione contrattuale solo per casi di forza maggiore, idoneamente documentati.-----

**ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE-----**

Ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile e dell’articolo 110 del “Regolamento”, si conviene che i termini fissati per la consegna ed approntamento alla verifica di conformità di quanto costituisce oggetto

contrattuale, potranno essere prorogati a richiesta dell'Impresa ed a

giudizio dell'Amministrazione qualora eventi, avvenuti per causa di

"forza maggiore", verificatisi presso l'Impresa stessa e/o presso ditte

subfornitrici (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili),

impediscono alla Ditta di rispettare i termini suddetti. -----

La causa di "forza maggiore" è riconosciuta ogni qualvolta la

responsabilità dell'evento impeditivo, che provoca il ritardo dei termini

contrattuali, non è in alcun modo addebitabile all'Impresa, cioè il suo

verificarsi è sottratto al libero potere di intervento della Ditta, ma è

determinato da forza estranea ed esterna ad essa. -----

Per quanto riguarda lo sciopero, in particolare, esso è ritenuto causa di

forza maggiore se la protesta è a carattere generale e nazionale. -----

L'Impresa, per ottenere la proroga, dovrà notificare all'Ufficio

Commissariato e Armamenti e alla Direzione Approvvigionamenti del

Comando Generale della Guardia di Finanza l'evento ritenuto causa di

forza maggiore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo verificarsi ed

inoltrare domanda di proroga, con le medesime modalità,

accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del

ritardo, prima della scadenza del termine contrattuale di

approntamento alla verifica di conformità. -----

Qualora l'Impresa non sia in grado di provare documentalmente che i

fatti posti a fondamento della richiesta di proroga sono dipendenti da

cause di forza maggiore o non abbia notificato in tempo utile, a norma

del presente articolo, i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà

all'applicazione delle relative penalità previste nel successivo **ART. 31.**

**ART. 15 - MODALITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' -----**

Le modalità di verifica di conformità sono quelle previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 181/2014.-----

L'Amministrazione si riserva, ove eventualmente previsto, nel decreto di nomina della competente commissione, di procedere alle operazioni di verifica di conformità secondo le procedure prescritte dalla norma UNI 2859 (verifica di conformità su campionamento statistico), ferma restando la possibilità di verifica di conformità ordinaria. -----

La fornitura dovrà essere stivata, per la verifica di conformità, in appositi ed idonei spazi destinati a tal proposito, che dovranno essere pertanto coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita nella verifica di conformità. -----

Come indicato nella documentazione di gara, l'Impresa dovrà disporre di idoneo deposito/magazzino, in regola con la normativa vigente, dove avverrà la verifica di conformità dei materiali in fornitura. In particolare l'Impresa ha comunicato che il materiale sarà approntato presso il magazzino dell'Impresa, sito in con sede in \_\_\_\_\_. -----

In caso di giudizio di rifiuto alla verifica di conformità e solo per motivi che non inficino resistenza, funzionalità ed estetica dei materiali, procederà secondo quanto disposto dal D.M. 24.10.2014 n. 181, rimettendo ogni definitiva decisione all'Amministrazione. -----

Per motivi di rifiuto diversi da quelli precedentemente evidenziati, si procederà, ove la ditta fornitrice accetti tale giudizio, secondo gli artt. 44 e 45 dei D.M. 24.10.2014 n. 181, ferma restando, in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli

organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. -----

L'Amministrazione si riserva, in costanza di esigenze logistiche non prevedibili, di richiedere alla contraente, sempreché quest'ultima concordi, di eseguire una verifica di conformità parziale della fornitura, secondo tempi e quantità da concordare in corso di esecuzione contrattuale. -----

**ART. 16 - TERMINE CONSEGNA MATERIALI A DESTINAZIONE-----**

L'Impresa, a seguito di favorevole verifica, **entro \_\_\_\_\_ giorni solari** (decorrenti dal ricevimento, da parte dell'Ufficio Commissariato e Armamenti, di apposito piano di distribuzione e di specifico attagliamenti) dovrà provvedere a consegnare i materiali - a cura e spese proprie - presso un massimo di \_\_\_ sedi sul territorio nazionale (\_\_\_ sedi in caso di ricorso all'istituto della verifica di conformità parziale).-----

L'impresa, ha altresì l'obbligo di comunicare al predetto Ufficio Commissariato e Armamenti ed alla Direzione Approvvigionamenti, ogni eventuale imprevisto dipendente anche da cause esterne alla società stessa, che non consenta di effettuare le previste consegne entro i termini stabiliti nel presente atto, al fine di non incorrere nelle penalità per ritardato adempimento di cui al successivo **art. 31**.-----

**ART. 17 - PIANO DI SICUREZZA -----**

**Prima dell'inizio delle lavorazioni**, l'Impresa redigerà e consegnerà al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Commissariato e Armamenti - un piano di sicurezza. In tale piano dovranno risultare le misure di sicurezza adottate a tutela dei lavoratori

e l'indicazione delle dotazioni di protezione individuale e dei macchinari utilizzati per le lavorazioni, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. La mancata consegna è, pertanto, ostativa all'inizio delle lavorazioni e l'inosservanza costituisce - in ogni fase contrattuale - grave inadempimento, indipendentemente dalle violazioni alla legge nazionale di stabilimento dell'Impresa. -----

**ART. 18 - OBBLIGHI -----**

L'Impresa si obbliga a dimostrare, su richiesta dell'Amministrazione che:-----

a. essa adempia a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;-----

b. dalla data dell'offerta, abbia attuato nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. -----

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che esso non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. -----

**ART. 19 - VIOLAZIONE DI OBBLIGHI -----**

Qualora il competente Ispettorato del Lavoro, o organismo paritetico di Stato estero, segnali l'infrazione, commessa dall'Impresa agli obblighi di cui alla lettera a. e b. del precedente articolo, gli importi dei pagamenti verranno sospesi nella misura del 20%, fino a quando non sia stata definita dagli organi competenti ogni conseguenza derivante dall'inadempienza di cui sopra. -----

L'Impresa non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. -----

**ART. 20 - CONCORSO DI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI -----**

Nei casi di concorso alle violazioni di cui alle lettere a. e b. di cui all'art. 18, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti fino all'importo del 40% del valore dell'intera fornitura. -----

**ART. 21 - RECESSO E RISOLUZIONE -----**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere o risolvere il presente contratto, con incameramento della cauzione di cui all' art. 33 e richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti: -----

- nel caso in cui l'impresa depositi, ovvero sia stato depositato contro la stessa, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni venga designato, entri in possesso dei beni o

venga incaricato della gestione degli affari di detta parte; -----

- in tutti i casi previsti dalla legge, dal citato D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 e dalle clausole del presente contratto in cui è riconosciuta tale facoltà. -----

In caso di recesso, l'Amministrazione non effettuerà alcun pagamento nei confronti dell'impresa per la fornitura, o parte di essa, non ancora consegnata nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto. -----

**ART. 22 – RISERVATEZZA -----**

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. -----

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti nonché dei consulenti. -----

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". -----

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non

rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003. -----

Tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. -----

Tutti i dati acquisiti, inoltre, potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. -----

**ART. 23 - RESPONSABILITA’ CIVILE -----**

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Impresa quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.-----

**ART. 24 - SUBAPPALTO -----**

L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non è autorizzata ad affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna delle attività oggetto del presente contratto. -----

**ART. 25 – FATTURAZIONE -----**

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013 e da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, per l’impresa sussiste l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico; nella stessa dovranno obbligatoriamente comparire i dati a fianco di ciascuna dicitura seguente: denominazione “*Direzione Approvvigionamenti*” e codice ufficio “80XWFE”, ovvero in modalità tradizionale.-----

**ART 26 - TERMINE PER I PAGAMENTI ALL'IMPRESA -----**

Il pagamento della fornitura - dietro presentazione di regolare fattura - sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione all'impresa e alla Direzione Approvvigionamenti, da parte del Direttore dell'esecuzione, dell'avvenuta regolare consegna dei manufatti secondo le disposizioni dell'Amministrazione. -----

In ogni caso, il pagamento è subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche: -----

- attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale; -----
- regolarità fiscale e retributiva previste dalla legge; -----
- mancanza di inadempienze dui cui all'art. 48-bis del D.P.R. 26.9.1973, n. 602. -----

Le somme relative alle eventuali penali saranno detratte dall'importo da corrispondere all'impresa. -----

**ART. 27 - ACCREDITO DEI PAGAMENTI -----**

I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente dedicato ai fini del presente contratto, così come comunciato dall'Impresa: IBAN\_\_\_\_\_ che l'aggiudicatario intrattiene presso la \_\_\_\_\_.

**ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -----**

Come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa, con dichiarazione del 23.11.2016 (agli atti dell'Amministrazione) ha indicato le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. -----

L'Impresa si obbliga a partecipare tempestivamente qualunque eventuale variazione alla prescelta forma di pagamento, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da eventuali errori nella comunicazione della stessa, nonché dalle successive varianti non trasmesse per tempo. -----

**ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN MATERIA DI TRACCIABILITA'** -----

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A. -----

**ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** -----

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto – sin dal primo giorno della stipula – in caso di esito negativo agli accertamenti in corso da parte dell'Amministrazione sul possesso da parte della Ditta dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

**ART. 31 - PENALITA'** -----

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale appositamente incaricato, provvederà a riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. -----

Fermo restando quanto previsto dall'articolo sopra citato, l'Amministrazione applicherà alla contraente le penalità previste dall'art. 53, del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, recante *“Regolamento sul Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni*

di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di

Finanza”, secondo il procedimento fissato dall’art. 54 del medesimo

decreto, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore

della fornitura o prestazioni non correttamente eseguite. -----

Prima di procedere all’irrogazione delle penalità, l’Amministrazione

invierà una lettera di richiesta di giustificazioni all’impresa, la quale

sarà tenuta a rispondervi entro **15 (quindici) giorni**. La mancata

risposta non costituirà causa di sospensione del procedimento

amministrativo volto all’applicazione delle stesse penalità. -----

Le domande per condono di penalità, motivate e documentate

esaurientemente, dovranno essere presentate all’Amministrazione, a

pena di decadenza, **entro 30 (trenta) giorni** calendariali dalla data di

comunicazione con la quale è stata comunicata l’applicazione della

penalità. -----

Si precisa, altresì, che: -----

a. in ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità derivanti dal

presente contratto non potrà superare il 10% dell’ammontare

complessivo del contratto medesimo, al netto dell’I.V.A.; -----

b. in caso di superamento di tale soglia, l’Amministrazione si riserva la

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nonché

all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione in

danno dell’impresa. -----

#### **ART.32- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Le modifiche nonché le varianti del presente contratto sono regolate

dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 40 del D.M. n.

181/2014.-----

**ART. 33 - CAUZIONE -----**

A garanzia degli adempimenti contrattuali, l'Impresa presta una garanzia sull'importo complessivo della fornitura, del \_\_\_% sull'importo complessivo della fornitura, pari ad euro \_\_\_\_\_ giusta polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Detta polizza sarà custodita in originale dalla Direzione Approvvigionamenti. -----

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fidejussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte. A seguito di verifica di conformità favorevole, la garanzia definitiva verrà svincolata nelle modalità e nei tempi dettati dal citato art. 103.-----

**ART. 34 - SPESE ED ONERI FISCALI -----**

In conformità a quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n. 790, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. -----

La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226. -----

Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente

contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo

dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di

scadenza dei 5 giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta

all'Amministrazione entro i successivi 5 giorni calendariali, decorrenti

dalla data del versamento. -----

In considerazione di quanto disposto dagli artt. 73, comma 4 ultimo

periodo e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese inerenti alle

pubblicazioni devono essere rimborsate dall'impresa aggiudicataria a

quest'Amministrazione con le modalità a tempo debito comunicate,

entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.-----

Come previsto dalla documentazione di gara, sono a carico

dell'Impresa anche il costo delle:-----

a. indennità di missione da liquidare al personale militare incaricato di

eseguire le attività connesse alla esecuzione contrattuale ed alla

verifica di conformità (pari ad un massimo di € \_\_\_\_\_); -----

b. prove analitiche che l'Amministrazione dovrà sostenere per la

verifica di conformità dei manufatti alle prescrizioni delle

Specifiche Tecniche (pari ad un massimo di € \_\_\_\_\_). -----

L'Impresa provvederà a rimborsare le spese sostenute sub. a. e b. su

specifico richiesta e con le modalità indicate dall'Amministrazione. -----

L'avvenuto rimborso delle suddette spese da parte dell'Impresa è

condizione sospensiva ai fini della legittima liquidazione del

corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione. -----

**ART. 35 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA -----**

	E' sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione committente di	
	sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero	
	contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione	
	tempestiva della commessa, una volta acquisita conoscenza	
	dell'eventuale: -----	
	a. esercizio dell'azione penale per le fattispecie di reato individuate	
	dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a carico delle persone indicate dal	
	citato articolo; -----	
	b. contestazione all'Impresa - ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n.	
	231/2001 - di un illecito dal quale possa derivare la responsabilità	
	amministrativa della medesima dipendente da reato, così come	
	individuabile in relazione alle norme dettate dal suddetto decreto	
	legislativo. -----	
	In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione - ai sensi	
	dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 - potrà procedere alla risoluzione	
	del contratto ed alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni	
	subiti. Se la responsabilità penale è accertata nel corso	
	dell'esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere	
	all'Amministrazione committente una penale pari al 10% del valore del	
	presente contratto. -----	
	<b>ART. 36 - DIRITTI DI TERZI</b> -----	
	La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha	
	violato e non violerà diritti di terzi. -----	
	A tal fine, fin da ora, la Ditta assume interamente ed esclusivamente a	
	proprio carico qualunque responsabilità ed onere derivante dalla	
	Pagina n. 24	

eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori e/o ai materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione. Resta inteso che l'Amministrazione si impegna a notificare tempestivamente per iscritto alla Ditta la sussistenza di tale contestazione. Ove applicabile, la Ditta si riserva il diritto di comporre le eventuali controversie offrendo di sostituire l'oggetto della contestazione con un prodotto avente le medesime funzionalità che non dia luogo a violazioni. -----

**ART. 37 - VINCOLO -----**

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa fin dal momento della sua sottoscrizione, non obbligherà l'Amministrazione se non dopo la sua approvazione e registrazione dello stesso nei modi legge. -----

**ART. 38 - DECADENZA DEI DIRITTI -----**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la Ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti - con apposita istanza all'Amministrazione - nel termine di mesi 6 (sei) dal giorno della liquidazione finale del contratto. -----

**ART. 39 - CESSIONE DEI CREDITI -----**

E' fatto divieto all'Impresa qualunque forma di cessione dei crediti derivante dal presente contratto, se non effettuata nei modi di legge ed autorizzata espressamente (previo consenso scritto) dalla Stazione

Appaltante. -----

**ART. 40 - COSTI PER LA SICUREZZA -----**

Nell'appalto di fornitura in argomento non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI. -----

**ART. 41 - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' -----**

Il requisito riguardante il possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001/2015 (eventualmente UNI EN ISO 9001/2008 se ancora in corso di validità), deve essere mantenuto dall'Impresa per l'intera durata contrattuale. -----

Qualora, per qualsiasi causa, l'anzidetto requisito venga meno, l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa. -----

**ART. 42- CESSIONE, TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI AZIENDA**

Per l'eventuale cessione di azienda o ulteriori vicende soggettive, si richiama la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. -----

**ART. 43 - CONTROVERSIE -----**

Nel caso di controversie tra le parti, si potrà far ricorso alle figure previste nella Parte VI Contenzioso, del D. Lgs. n. 50/2014. -----

Oltre ai casi previsti per legge, l'Amministrazione può recedere dal contratto qualora, in corso di esecuzione, vengano accertati gravi inadempimenti ed essi, esperito il contraddittorio tra le parti, non vengano rimossi nel termine perentorio assegnato. -----

**ART. 44 - CONDIZIONE SOSPENSIVA -----**

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione di revoca o di

recesso, non essendo ancora pervenute le risultanze di tutti i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Pertanto, ove i predetti accertamenti evidenziassero cause di divieto, sospensione o decadenza, il presente contratto si intenderà risolto per difetto di requisiti generali dell'appaltatore. -----

**ART. 45 – DIRITTO DI OPZIONE-----**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, in una o più soluzioni, il diritto di opzione per l'acquisto di ulteriori analoghe forniture, per un importo di € \_\_\_\_\_ entro la data del 31.12.2020.-----

Le forniture oggetto del predetto diritto di opzione saranno valorizzate ai prezzi pattuiti per il presente contratto.

Le forniture opzionali saranno regolate dalle stesse previsioni del presente contratto, con eccezione:-----

a. delle previsioni relative al pagamento, che potrà essere imputato su altri capitoli di bilancio, anche di pertinenza di altri centri di responsabilità amministrativa, ovvero con risorse derivanti da progetti cofinanziati in ambito europeo;

b. di ogni altra modifica stabilita consensualmente tra le parti, purché di carattere non sostanziale, rientrante nell'oggetto del contratto e non in contrasto con quanto stabilito dai documenti ufficiali di gara.

**ART. 46 - DOMICILIO ELETTO -----**

L'Impresa elegge domicilio in via \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - tel. \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - e-mail: \_\_\_\_\_ pec:\_\_\_\_\_; si conviene che possano essere ad essa

notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. ---

La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle concernenti eventuali ritardi nell'esecuzione del contratto. -----

**Art. 47 - FORO COMPETENTE -----**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.-----

**ART. 48 - NORMA INTERPRETATIVA -----**

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e negli Allegati n. \_\_\_\_ prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione. -----

Il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_ fogli singoli (compresi gli allegati richiamati) di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante con firma digitale certificata. -----

**Per il Comando Generale della Guardia di Finanza**

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_

**Per l'Impresa**

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. \_\_\_\_\_,-----

**Per l'Impresa**

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_

**Ufficiale Rogante**

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: \_\_\_\_\_